

COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO SAGRE E FESTE POPOLARI

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività
Temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari.....	2
Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni	2
Art. 4 – Prodotti.....	3
Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali.....	3
Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale	4
Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione	5
Art. 8 – Indicazioni all’utenza	5
Art. 9 – Dichiarazioni facoltative	6
Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico.....	6
Art.11 – Servizi igienici	7
Art.12 – Titoli di esercizio dell’attività	7
Art.13 –Rifuiti	7
Art.14 – Manifestazioni storiche	7
Art.15– Controlli e sanzioni.....	8

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Torgiano, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”.
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata L.R. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - b) la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini “sagra” o “festa popolare”;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande rivesta carattere accessorio;
 - d) abbiano durata non superiore a tre giorni.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico.

Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in ogni sagra e festa popolare, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi.

Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni

1. Attualmente il territorio comunale è costituito da un unico ambito territoriale. Nel caso in cui la popolazione del Comune superi i 10.000 (diecimila) abitanti il presente articolo dovrà essere riscritto stabilendo i criteri e le modalità di suddivisione del territorio.

2. All'interno del territorio comunale o dell'ambito territoriale è fatto divieto di svolgimento di sagra o festa popolare durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare in quanto non sono consentite sovrapposizioni. Inoltre nel medesimo sito non può essere svolta una sagra o festa popolare prima che siano decorsi 10 giorni dalla precedente sagra o festa popolare.

Art. 4 – Prodotti

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti, anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o dalle modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogniquale volta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero di essi.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”, si intendono per:
 - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
 - b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO₂ equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
 - c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
4. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO₂ equivalente per tonnellata è provato dall'interessato, mediante attestazione di tecnico.
5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, è unica e cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, eventualmente integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015 previa modifica/integrazione del presente regolamento;

Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali

1. L'organizzatore della sagra può richiedere, al Comune di appartenenza, il riconoscimento di uno o più prodotti agroalimentari tipici locali ovvero la tipicità di lavorazioni di prodotti agroalimentari, con apposita richiesta corredata da una relazione tecnico-storica e da una scheda appositamente predisposta all'allegato A.

2. La Giunta Comunale con apposita delibera riconosce la tipicità dei prodotti agroalimentari o delle lavorazioni ad integrazione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali dell'Umbria di cui all'art. 2 e 3 del D.M. n. 350 del 08/09/1999.
3. La comunicazione dei piatti, dei fornitori delle materie prime e semilavorati, dovrà avvenire mediante dichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione della manifestazione, al momento della presentazione della SCIA e al momento della richiesta di parere sanitario.

Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Non è richiesto assolvimento di imposta di bollo; nella domanda deve essere obbligatoriamente indicato un indirizzo PEC a cui far riferimento per le successive comunicazioni.
2. L'istanza deve essere inoltrata al comune non prima di centoventi e non oltre sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.
3. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il responsabile del SUAPE, verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello, quanto alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo il SUAPE trasmette alla Regione i relativi dati al fine dell'inserimento nel calendario regionale; per le integrazioni e/o chiarimenti richieste dall'ufficio tramite PEC sarà assegnato un termine di 30 giorni, scaduto il termine senza riscontro positivo la domanda sarà archiviata, di tale archiviazione sarà data comunicazione sempre via PEC. Nel caso di errori e/o carenze ritenute essenziali, la domanda sarà archiviata con provvedimento negativo, entro 15 giorni dal ricevimento previa comunicazione tramite PEC.
5. Nell'ipotesi di istanza di iscrizione nel calendario regionale di sagra o festa popolare il cui periodo di svolgimento si sovrappone, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del presente regolamento, con quello di altra sagra o festa popolare già richiesta nel Comune di Torgiano, sarà data priorità alla manifestazioni con il punteggio più alto in base alla seguente griglia numerica:
 - 1) promozione e valorizzazione dei centri storici e delle attività insite in essi (punti 40),

2) promozione della valorizzazione territoriale, culturale, turistica, storica ed artistica del comune mediante la realizzazione di opere, mobili e/o immobili, le quali terminate la manifestazione, vengano destinate al patrimonio comunale o ad un godimento pubblico (punti 30);

3) anzianità della manifestazione comprovata da elementi oggettivi di prova nonché dal mantenimento della denominazione della festa e del sito (punti 20);

4) sede della associazione e svolgimento delle attività della stessa sul territorio comunale (punti 10);

In caso di verificata sovrapposizione l'ufficio SUAPE provvederà, previa istruttoria supportata anche da documentazione integrativa richiesta agli organizzatori delle manifestazioni, a comunicare entro 30 giorni dal ricevimento un motivato provvedimento di diniego di iscrizione indicando contestualmente la prima data utile in cui è possibile dare inizio alla sagra o festa popolare.

6. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, nel caso di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

7. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al comune dall'organizzatore che ne indica i motivi e sono accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.

2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte entro quindici giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

Art. 8 – Indicazioni all'utenza

1. Sono assolti, mediante comunicazione al Comune unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, nonché esposizioni di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande:

a) l'obbligo di indicazione, per ciascuna pietanza e bevanda, del luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2015;

- b) la comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale;
2. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

Art. 9 – Dichiarazioni facoltative

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8.

Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione o all'intrattenimento e allo spettacolo.
3. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e strutture simili nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.
4. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da ballo.
5. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2015 si dispone:
- a) In conformità al comma 8 art. 86 del R.R. 18/02/2015 n. 2 non sono richieste dotazioni territoriali funzionali per le attività di somministrazione alimenti e bevande, intrattenimento e spettacolo in genere da svolgere all'interno dei centri storici delimitati dallo strumento urbanistico vigente;
- b) la riduzione al 50% dei valori indicati al comma 1, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono entro un raggio di cento metri dal confine delle aree di cui alla lettera a).
6. Tutte le aree destinate a parcheggio permanente e/o provvisorio devono essere dotate di apposita segnaletica con riferimento in particolare alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Le aree destinate a parcheggio, la relativa viabilità di servizio e la suddetta segnaletica devono essere riportate in un elaborato grafico sottoscritto da professionista abilitato

da allegare alla segnalazione. Nel caso in cui lo svolgimento dell'evento comporti modifica dei sensi di marcia e/o chiusura parziale o totale di tratti di viabilità pubblica deve essere inoltrata specifica richiesta al responsabile dell'Area Vigilanza.

Art.11 – Servizi igienici

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
 - a) il percorso sia breve ed agevole;
 - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
 - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.
3. I requisiti previsti da tale articolo devono essere evidenziati in apposito elaborato grafico sottoscritto da professionista abilitato allegato alla domanda.

Art.12 – Titoli di esercizio dell'attività

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (n.i.a.), in tema di pubblico spettacolo, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

Art.13 – Rifiuti.

1. E' fatto obbligo di effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste dal gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per le frazioni merceologiche: organico, vetro, plastica, carta e cartone e oli usati, tramite la presentazione di un progetto di massima concertato con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti.
2. E' obbligatorio utilizzare esclusivamente piatti bicchieri e posate riutilizzabili e/o monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Art.14 – Manifestazioni storiche

1. Fatta salva la necessità dei titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività svolte, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, alle manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, si applica esclusivamente l'obbligo di somministrare ed indicare nel menù proposto prodotti che devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

Art.15– Controlli e sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dagli organi di Polizia Municipale e Provinciale, sulla base degli elenchi a tal fine trasmessi dal SUAPE.
3. Il controllo è altresì effettuato, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in presenza di esposto scritto, purché circostanziato nei fatti denunciati e firmato da chi se ne assume la responsabilità, anche per eventuali danni in caso di esposto infondato.
4. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
5. Il servizio di vigilanza deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dalla norma statale vigente in materia.